Circolare n°212/C/2020: Emergenza COVID-19 – DPCM 26 aprile 2020 – Pubblicazione in GU n.108/2020

27 Aprile 2020

E' stato pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale n°108 del 27 aprile 2020** il **DPCM 26 aprile 2020** recante "*Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*", del quale si allega copia.

Si fornisce, di seguito, una prima sintesi delle principali adozioni del Decreto.

Le misure **avranno valenza dal 4 maggio e per le successive due settimane, sino al 17 maggio,** mentre si continuano ad applicare le misure di contenimento **più restrittive** adottate dalle Regioni, relativamente a **specifiche aree del territorio** regionale.

Viene previsto che **dal 4 maggio** potranno **riprendere le attività previste dall'Allegato 3 – implementate rispetto ai precedenti DPCM –** tra cui quelle manifatturiere, **di costruzioni (*codici Ateco: 41 – COSTRUZIONE DI EDIFICI, 42 – INGEGNERIA CIVILE, 43 – LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI***), di intermediazione immobiliare e di commercio all'ingrosso.

Le imprese le cui attività **non sono sospese rispettano, per i rispettivi ambiti di competenza, specifici protocolli di sicurezza,** tra cui **il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri,** sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali – **tra cui l'ANCE** – di cui all'allegato 7 al DPCM**.** La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte **le attività propedeutiche** alla riapertura **a partire dalla data del 27 aprile 2020**.

Per quanto riguarda gli spostamenti, sono consentiti solo quelli **motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità** ovvero per **motivi di salute e** si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; **in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi**, con mezzi di trasporto pubblici o privati, **in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano**, **salvo che per comprovate esigenze lavorative,** di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Viene disposta, tra l'altro, la sospensione di:

- **manifestazioni organizzate, eventi** e spettacoli **di qualsiasi natura con la presenza di pubblico**, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, **svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato**, quali, a titolo d'esempio, feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entità, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
- congressi, riunioni, meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale

incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità;

- è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale.

Sono **adottate,** in tutti i casi possibili, **nello svolgimento di riunioni**, modalità di **collegamento da remoto** con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Viene, altresì, disposto che fermo restando quanto previsto dall'art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i datori di lavoro pubblici, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, **può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali previsti.**

Viene, in ogni caso, **raccomandato ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione** dei periodi **di congedo ordinario e di ferie**, "fermo restando quanto previsto dalla lettera precedente e dall'art. 2, comma 2".

Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è **fatto obbligo** sull'intero territorio nazionale di **usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico**, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. A tale fine, possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. L'utilizzo delle mascherine si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il **distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani**) che restano invariate e prioritarie.

Vengono, inoltre, dettate specifiche misure per i trasporti e per gli esercizi commerciali.

Con riserva di ulteriori informazioni in merito, si porgono i più cordiali saluti

39737-DPCM 26-04-2020.pdfApri

39737-Circolare 212_C_2020.pdfApri